

TI_GERICHTE 32.2015.148 vom 7. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.148

FR: TI_GERICHTE 32.2015.148 du 7 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 32.2015.148 del 7 settembre 2015

Regeste

Sulla sola base degli atti non é possibile confermare la soppressione del diritto alla rendita intera in via di revisione. Rinvio atti per accertamenti medici. Effetto della revoca dell'effetto sospensivo nella nuova procedura di accertamento

Erwägungen

E. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGa, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGa, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003). 2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGa). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGa. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l'Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d'invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

E. 2

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG*, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppriime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d'invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 2.5. Nell'evenienza concreta, l'Ufficio AI, in evasione della revisione intrapresa nel maggio 2013, con la decisione del 7 settembre 2015 ha soppresso il diritto alla rendita intera d'invalidità con effetto dal 1. novembre 2015 (doc. AI 148/1-3). Contestualmente l'amministrazione – fondandosi sulla relazione del 16 dicembre 2013 (doc. 27/1-12 dell'incarto LAINF, all'attenzione dell'assicuratore infortuni) nella quale il dr. _____, FMH in chirurgia e in medicina generale e esperto in medicina infortunistica, (circa la capacità lavorativa, gli impedimenti e l'esigibilità) ha espresso la seguente valutazione: "(...) Alla luce delle presenti conclusioni, il signor RI 1 viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 1.3.2014. [...] Il signor RI 1, a seguito dei postumi infortunistici, può lavorare in misura completa in mansioni confacenti, ossia alternando la posizione da eretta a seduta, evitando di deambulare per lunghi tragitti (oltre 500-800 metri di fila) specie se portanti pesi superiore ai 10-12 kg. e senza inginocchiarsi od accovacciarsi. Inoltre non è consigliabile salire e scendere ripetitivamente le scale, cioè non più di 2-3 rampe di scale per due volte ogni ora. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo degli arti superiori o del tratto vertebrale. Questa capacità lavorativa è praticabile da subito. L'ufficio competente sarà più esplicito al riguardo e stabilirà le modalità e la data di partenza di questa presa di posizione. (...)” (doc. 27/11-12 dell'incarto LAINF) e vista la decisione del 29 dicembre 2014 con la

quale l'assicuratore LAINF ha negato il diritto ad una rendita dopo aver riconosciuto le prestazioni per il trattamento medico fino al 31 dicembre 2014 (doc. AI 130/1-9) – ha concluso per un'incapacità lavorativa totale nell'attività abituale quale cuoco/aiuto cucina e lavapiatti e per una capacità al lavoro del 100% in attività adeguate escludendo l'esistenza di patologie extra-infortunistiche. Questo Tribunale – ritenuto, da una parte che la valutazione del dr. _____ è contraddetta dalle annotazioni del 5 giugno 2015 del medico SMR dr. _____ che a sua volta rinvia a quella del 27 luglio 2010 del medico SMR dr. _____ (cfr. doc. AI 138/1, 95/1-3 e consid. 1.1) e, dall'altra parte che lo stesso dr. _____ nell'annotazione del 27 ottobre 2015 ha definito incerta l'evoluzione della problematica psichiatrica di lunga durata – concorda con l'Ufficio AI che è necessario svolgere ulteriori accertamenti medici (se del caso pluridisciplinari vista la diversità delle patologie; quanto alla valutazione globale in caso di diverse patologie e alla loro cumulabilità si rinvia qui alla STF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 e alla STCA inc. 32.2014.55 del 29 gennaio 2015 con riferimenti) per potersi pronunciare circa la revisione intrapresa nel maggio 2013. La proposta di rinvio degli atti all'Ufficio AI per completare l'istruttoria (cfr. consid. 1.5), condivisa nel suo principio dall'assicurato (cfr. consid. 1.6), appare dunque giustificata. 2.6. Quanto alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti medici, questo Tribunale rileva quanto segue. Nella misura in cui l'Ufficio AI dovesse confermare la soppressione della rendita con effetto 1. novembre 2015, allora i redditi da valido e da invalido andranno aggiornati al 2015 (nella tabella elaborata il 17 giugno 2015 sub doc. AI 140/1 il consulente integrazione ha considerato l'anno 2013 quale riferimento). Va puntualizzato che, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 129 V 370 e 106 V 18 confermate nelle STF 8C_556/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3, 8C_79/2014 del 23 giugno 2014 consid. 4, 9C_207/2014 del 1. maggio 2014 consid. 5.3, 9C_519/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_22/2013 del 4 luglio 2013 consid. 3; tutte con riferimenti), l'effetto sospensivo, tolto nell'ambito di una decisione amministrativa con la quale il diritto alla rendita è stato ridotto e/o soppresso in via di revisione, continua (nella misura in cui con la decisione impugnata l'Ufficio AI non ha voluto provocare arbitrariamente l'inizio dell'effetto della revisione) a sussistere anche durante la nuova procedura di accertamento resasi necessaria a seguito di una decisione dell'autorità giudiziaria in questo senso. In concreto, vista la succitata giurisprudenza, questo Tribunale deve concludere che l'effetto sospensivo tolto con la decisione qui impugnata va mantenuto durante la procedura di rinvio e ciò anche perché l'insorgente non ha formulato una domanda di ripristino dello stesso. Con riferimento alla riduzione del 12% (vedi la tabella elaborata il 17 giugno 2015 con allegato sub doc. AI 140/1-3) – "(...) riduzione al reddito da invalido del/lo 7% per attività leggere e del/lo 5% per altri fattori di riduzione (...)" (doc. AI 140/3) – deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C_179/2013; cfr. anche le STCA 32.2014.157 del 18 settembre 2015 e 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha osservato che l'Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall'Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale. Di conseguenza il consulente in integrazione dovrà essere interpellato anche su questo argomento. 2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli

atti rinviati all'amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel maggio 2013. 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI. Al ricorrente, patrocinato dall'avv. RA 1, spetta un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 1 Lptca). Al riguardo l'avv. RA 1 ha prodotto la sua nota d'onorario per un importo complessivo di Fr. 3'606.65 (VIII/1). L'importo delle ripetibili è determinato in base all'importanza della causa e alla complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 2 Lptca). Anche l'art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) – a cui rimanda l'art. 12 del medesimo Regolamento relativo alla tariffa oraria – fa riferimento al criterio della difficoltà e dell'importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächer, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pagg. 609-610). Nella fattispecie in esame appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2'900.-- (IVA inclusa). Tale ammontare risulta congruo, considerando il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e il grado di difficoltà della causa in oggetto. In proposito nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l'insorgente, sentito nel corso di un'udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa. L'assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.